



**CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
PUBBLICITARI SU PALINE E PENSILE DI FERMATA GESTITI DA
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.**

**CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI PUBBLICITARI
SU PALINE E PENSILINE DI FERMATA
GESTITI DA BRESCIA TRASPORTI SpA**

1. PREMESSE

BRESCIA TRASPORTI attraverso Contratto di Servizio con il Comune di Brescia gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano all'interno della città di Brescia e dei 14 comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle) che si sviluppa attraverso 16 linee a cui si aggiunge una linea specifica per il periodo estivo ed è attivo tutti i giorni dell'anno con sospensione parziale il 25 dicembre, il 1° maggio e il giorno di Pasqua.

BRESCIA TRASPORTI è dotata di un parco mezzi che comprende circa 210 autobus che effettuano annualmente circa 8.000.000 di chilometri in linea per un totale di circa 400.000 ore di esercizio in linea e più di 510.000 corse al servizio di un totale di passeggeri trasportati nel 2019 pari a 39.568.450.

Considerato che la rete di trasporto e i servizi di mobilità nella città di Brescia sono ad oggi ancora in via di sviluppo e nel corso del CONTRATTO BRESCIA TRASPORTI potrebbe pertanto acquisire nuove attività o ulteriori servizi, il CONCESSIONARIO sarà tenuto, di conseguenza, ad adeguare o implementare il contratto, secondo le condizioni del presente capitolato.

BRESCIA TRASPORTI (di seguito CONCEDENTE) ha indetto pertanto procedura pubblica per la concessione di spazi da adibire alla pubblicità sulle paline e le pensiline del servizio di trasporto pubblico gestito.

2. OGGETTO

Il presente capitolato ha come oggetto la regolamentazione tecnica della concessione degli spazi pubblicitari presso le infrastrutture gestite (e di proprietà) da BRESCIA TRASPORTI (in seguito denominato CONCEDENTE), ovvero gli spazi pubblicitari sulle paline e le pensiline del servizio di trasporto pubblico di competenza del CONCEDENTE.

Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere al CONCEDENTE un canone annuo, come meglio specificato di seguito, a fronte della concessione degli spazi pubblicitari in parola

3. GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU PALINE E PENSILINE DI FERMATA

3.1. BRESCIA TRASPORTI concede gli spazi da adibire alla pubblicità sulle paline e le pensiline all'interno di Brescia e dei 14 comuni limitrofi elencati all'interno degli allegati ("elenco pensiline" ed "elenco paline").

Il CONCEDENTE è infatti proprietario di

- 325 pensiline di cui 113 non attrezzate per ospitare la pubblicità e che potrebbero essere allestite a spesa e cura del CONCESSIONARIO
- 977 paline di cui 209 non attrezzate per ospitare la pubblicità e che potrebbero essere allestite a spesa e cura del CONCESSIONARIO. 162 paline con pannello di formato 70x100 cm di cui 74 prive di telaio per ospitare la pubblicità e 815 con pannello di formato 100x140 cm di cui 135 prive di telaio per ospitare la pubblicità)

3.2 Laddove si intenda installare pubblicità **NON DINAMICA**, cioè cartacea con pannelli, i telai aggiuntivi per le paline e pensiline, devono essere della stessa foggia di quelli già installati. Essendo previsti vari tipi di telai, in relazione alle diverse tipologie di pensiline, la ditta aggiudicataria, nel caso di aggiunte di telai da applicare a manufatti già esistenti, dovrà realizzare vari modelli di telaio a seconda delle varie tipologie di pensiline.

3.3 In fase di gara la ditta deve effettuare tassativamente sopralluogo, il cui modulo di attestazione dello stesso sopralluogo, datato e firmato dal DEC, dovrà essere allegato all'offerta. Tale sopralluogo è finalizzato ad illustrare alla ditta in gara, ogni tipo di pensilina e ogni tipo di palina installate (di cui al punto 3.1 e relativi

allegati (“**elenco pensiline**” ed “**elenco paline**”) affinché la ditta in gara sia edotta di tutte le problematiche che dovrà affrontare per allestire la pubblicità, sia si tratti di pubblicità STATICA o DINAMICA (solo per pensiline), sia si tratti di aggiunte di telai porta pubblicità.

3.4 Il canone annuo offerto dal CONCESSIONARIO non varierà alla luce di eventuali variazioni degli spazi disponibili, salvo aumento o diminuzione in misura superiore al 20% della superficie pubblicitaria, nel qual caso il canone verrà rideterminato proporzionalmente.

3.5 Al termine del periodo contrattuale tutte le strutture, comprese le eventuali nuove strutture installate, rimarranno di proprietà del CONCEDENTE.

3.6 Gli spazi in concessione dovranno essere allestiti secondo quanto proposto in fase di assegnazione, anche attraverso pubblicità dinamica laddove presentata in fase di offerta.

Gli impianti dedicati alla pubblicità dinamica, potranno essere installati fino ad un massimo di 50 pensiline a scelta del CONCESSIONARIO, ma potrebbe essere estesa ad altre postazioni, qualora ne sussistano le condizioni a richiesta e giudizio insindacabile del CONCEDENTE.

3.7 Il CONCESSIONARIO si impegna a riservare su richiesta e precisa indicazione del CONCEDENTE una superficie espositiva, sino al 10% della consistenza degli impianti, per comunicazioni al pubblico e campagne istituzionali, anche in collaborazione con altri Enti o Società, e per iniziative di carattere sociale e/o operazioni di co-marketing che CONCEDENTE vorrà realizzare con terzi, previa comunicazione al CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO dovrà altresì esporre, con ogni onere a suo carico, i messaggi pubblicitari di cui sopra forniti dal CONCEDENTE, senza poter avanzare alcuna pretesa economica.

3.8 Il CONCESSIONARIO sarà responsabile del suo personale sui luoghi di lavoro e dovrà adottare a tal fine tutte le misure e le precauzioni necessarie.

Sarà altresì responsabile per i danni recati al CONCEDENTE o a terzi per cause dipendenti dall’impiego o dall’installazione degli impianti pubblicitari, escluse le cause di forza maggiore, che dovranno essere debitamente documentate.

Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni che si verificassero nel corso dell’affissione dei manifesti pubblicitari ricadrà esclusivamente sul CONCESSIONARIO.

Il CONCEDENTE non sarà responsabile in caso di contestazioni in merito alle pubblicità né sarà responsabile della buona conservazione del materiale pubblicitario, degli impianti e dei danneggiamenti conseguenti ad incidenti stradali o atti vandalici.

Il CONCESSIONARIO si assume tutte le responsabilità connesse alla realizzazione, all’installazione e all’impiego degli impianti pubblicitari.

3.9 Alla luce della peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, il CONCESSIONARIO si impegnerà a non fare osservazioni sullo svolgimento dello stesso.

Il CONCESSIONARIO dovrà inoltre essere a conoscenza delle condizioni di esercizio del parco mezzi del CONCEDENTE e di quanto concerne il servizio di trasporto pubblico.

3.10 Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono a carico del CONCESSIONARIO:

- a) l'applicazione, la rimozione, la pulizia dei supporti, la manutenzione del materiale pubblicitario e degli impianti, con la precisazione che, nel caso di trascuratezza nella manutenzione, le operazioni potranno essere eseguite direttamente dal CONCEDENTE con addebito delle relative spese al CONCESSIONARIO;
- b) tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie, vigenti o futuri, gravanti sulla pubblicità e sull’esercizio della stessa.

3.11 Il CONCESSIONARIO durante l'attività di applicazione dei messaggi pubblicitari dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia, emanate dalla MCTC e dalle altre Autorità, avendo sempre l'accortezza di non alterare l'estetica di paline e pensiline o danneggiarle o recare intralcio a simboli e scritte rispondenti alle esigenze del servizio del CONCEDENTE.

Le applicazioni dovranno essere effettuate su appositi supporti predisposti dal CONCESSIONARIO.

Le spese relative all'impianto e alla sistemazione e rimozione della pubblicità saranno a carico totale del CONCESSIONARIO.

Il CONCESSIONARIO si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a fronte di richiesta del CONCEDENTE, quelli che presentassero anomalie.

Il CONCEDENTE non sarà tenuto responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che il CONCESSIONARIO farà esporre, tuttavia farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà.

3.12 Il CONCESSIONARIO è tenuto al ligo rispetto del Piano generale degli impianti pubblicitari – Norme tecniche di attuazione del Comune di Brescia Approvato con deliberazione consiliare 10.02.2006 n. 47/24868 P.G. Modificato con deliberazione consiliare 26.01.2007 n. 18/54687 P.G. e modificato con deliberazione consiliare 24.07.2020 n. 82 con particolare meticolosità agli articoli 26.4 e 28.

3.13 Il CONCESSIONARIO è tenuto al ligo rispetto del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

3.14 Il CONCEDENTE, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di risarcimento danni, né ad altro titolo.

Al riguardo, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

3.15 Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria" e comunque a richiedere autorizzazione al CONCEDENTE per ogni esposizione pubblicitaria, impegnandosi a far pervenire preventivamente al CONCEDENTE i progetti pubblicitari in duplice copia, con le indicazioni delle dimensioni e del luogo di collocazione dei vari mezzi pubblicitari.

CONCEDENTE si riserva la facoltà di rifiutare i messaggi che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e penale. Detta Vigilanza non solleva comunque il CONCESSIONARIO da alcuna responsabilità, civile o penale, che compete esclusivamente ad essa.

Saranno pertanto escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di pubblicità:

- a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;
- b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco d'azzardo;
- c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali del CONCEDENTE in quanto in concorrenza con le normali attività del CONCEDENTE.

La pubblicità di natura strettamente politica e/o sindacale dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione del CONCEDENTE che, ad insindacabile giudizio, potrà non consentire l'esposizione senza che il CONCESSIONARIO possa al proposito sollevare eccezioni.

Nel caso di pubblicità "particolari e forti" si invita comunque il CONCESSIONARIO ad una previa comunicazione al CONCEDENTE.

Il CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come parte integrante

delle condizioni di contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, si impegna a non effettuare alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà al CONCEDENTE il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per eventuali danni conseguenti.

3.16 Qualora il CONCESSIONARIO subentrante fosse diverso dall'attuale gestore, avrà l'obbligo di rilevare da quello uscente il portafoglio dei contratti pubblicitari successivi alla decorrenza contrattuale oppure aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto, a titolo oneroso, dietro il pagamento di una commissione del 35%, oltre alla quota parte delle tasse comunali già versate, da riconoscere al concessionario uscente.

3.17 Il CONCESSIONARIO è obbligato a tenere costantemente aggiornato, consegnandone su richiesta annualmente copia al CONCEDENTE, uno schedario dal quale risultino la tipologia, la quantità e le dimensioni delle strutture in dotazione per la pubblicità (patrimonio impianti).

4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1. La durata della concessione è di cinque anni.

4.2. Il contratto si risolverà

- per scadenza del periodo di validità;
- ad iniziativa del CONCEDENTE qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del CONCESSIONARIO o di una sua collusione con il personale del CONCEDENTE;
- in seguito a dichiarazione di fallimento, di accertata insolvenza, concordato giudiziale o extra giudiziale del CONCESSIONARIO;
- in caso di cessione non approvata dal CONCEDENTE a terzi dell'esecuzione parziale o totale delle attività;
- con preavviso di 90 giorni da parte del CONCEDENTE e a mezzo di lettera raccomandata, per il sopravvenire di inderogabili necessità e/o per gravi motivi, che saranno comprovati dal CONCEDENTE, anche legati ai contratti che il CONCEDENTE attualmente ha in essere con il Comune di Brescia per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

In tal caso il concessionario avrà diritto solamente al rimborso del canone già anticipato e relativo al periodo non utilizzato.

5 - REVISIONE CORRISPETTIVI PER RIVALUTAZIONE ISTAT ANNUALE

5.1. I canoni della concessione dei vari lotti saranno rivalutati annualmente di una percentuale pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annua desunto dai bollettini Istat.

5.2. La revisione verrà effettuata annualmente e avrà effetto dall'inizio del primo trimestre successivo a quello cui la revisione si riferisce.

6 – PENALI

6.1. In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:

- Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ingiustificato ritardo e/o mancata realizzazione dei progetti relativi alle installazioni pubblicitarie;

- Euro 200,00 (duecento/00) al giorno ad installazione, in caso di mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri previsti.

7 – CAUZIONE

7.1. A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, il CONCESSIONARIO costituirà a proprie spese nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, cauzione definitiva per un importo pari al 10% del canone annuale offerto per l'intera durata contrattuale a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto o società.

7.2. La fidejussione, emessa da primari Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "cauzioni private" avrà validità non inferiore a 2 mesi dalla data di scadenza del contratto e conterrà le seguenti condizioni particolari:

- 1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- 2) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta scritta senza alcuna riserva. Il costo relativo alla fidejussione sarà a carico CONCESSIONARIO.

7.3. La cauzione è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte del CONCESSIONARIO, di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, eccedente l'importo cauzionale, che da tale inadempimento derivasse.

7.4. Ove il CONCESSIONARIO opti per uno dei modi alternativi alla cauzione in numerario, il garante dovrà espressamente dichiarare:

- a) di aver preso visione del Capitolato Tecnico di tutti i suoi allegati e degli atti in essi richiamati;
- b) di obbligarsi a versare al Committente, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta;
- c) di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento di rapporti contrattuali.

7.5. In caso di escussione della cauzione, il CONCESSIONARIO dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

7.6. L'eventuale garanzia fideiussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e al termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Concedente senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del CONCESSIONARIO o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria.

7.7. Il CONCEDENTE potrà altresì avvalersi della cauzione per i lavori da eseguirsi d'ufficio, per il risarcimento dei danni subiti, per il recupero dei crediti a qualunque titolo vantati nei confronti del CONCESSIONARIO, nonché a garanzia delle richieste di risarcimento, da parte di terzi, per i danni causati dal CONCESSIONARIO stesso.

7.8. In tutti i predetti casi, il CONCEDENTE ha diritto di disporre della cauzione, fatto salvo il suo diritto di esperire ogni altra azione.

7.9. In ogni caso il CONCESSIONARIO è obbligato a reintegrare la cauzione di cui CONCEDENTE, in forza dei patti stipulati, si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTI

8.1. L'esecuzione delle attività è direttamente affidata al CONCESSIONARIO, che non potrà cedere il contratto senza la previa autorizzazione scritta del CONCEDENTE, nemmeno parzialmente, ad altro soggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni.

8.2. Il subappalto è consentito unicamente, nei limiti della normativa in materia, con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzati dal CONCEDENTE e con applicazione delle normative in materia di sicurezza e antimafia.

8.3. Il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del CONCESSIONARIO, che rimane per intero responsabile nei confronti del CONCEDENTE, e il CONCESSIONARIO si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.

8.4. Il CONCESSIONARIO non potrà cedere, né totalmente né parzialmente il contratto, né cedere o affittare il ramo d'azienda afferente il medesimo, senza la preventiva e scritta autorizzazione del CONCEDENTE, pena la risoluzione del contratto.

9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

9.1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone annuo in 2 rate semestrali anticipate: la prima rata deve essere corrisposta all'atto della stipula del contratto e le successive entro i primi 15 giorni di ciascun semestre.

9.2. I versamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate dal CONCEDENTE con fattura 30 giorni d.f.f.m. I pagamenti dovranno essere eseguiti, nei termini sopra indicati, a mezzo di bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

BANCA: UBI BANCA

FILIALE: Spedali Civili

C/C: 75602

INTESTATO: CONCEDENTE SpA

IBAN: IT 62 Y 03111 11224 0000000 75602

9.3. In caso di ritardo dei versamenti, verranno applicati gli interessi moratori di legge.

9.4. Resta ferma in qualsiasi momento, decorso almeno tre mesi di ritardo nel versamento del canone, la facoltà da parte di CONCEDENTE di risolvere il contratto per inadempienza mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

10.1. In caso di incidenti a persone o cose, comunque derivanti dalla pubblicità in oggetto, il CONCESSIONARIO assume direttamente ed in proprio ogni responsabilità e provvede direttamente alla

liquidazione dei danni relativi, sollevando il CONCEDENTE da qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo.

10.2. Il CONCEDENTE dovrà essere sempre e comunque manlevato da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso il CONCESSIONARIO.

10.3. Tutti i danni che potessero derivare a terzi in conseguenza della pubblicità, saranno a totale carico del CONCESSIONARIO, che a tale scopo è tenuto a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione un contratto di assicurazione della Responsabilità civile terzi ed operai conforme a quanto di seguito specificato:

- Contraente: l'aggiudicatario;
- Assicurato: l'aggiudicatario;
- Durata del contratto: dall'inizio della concessione al termine della stessa;
- Massimali: R.C.T. per sinistro Euro 5.000.000,00
R.C.O. Euro 1.500.000,00.

Oggetto della copertura:

- a) l'assicurazione della R.C.T.O. relativa alla sola prestazione oggetto del CONTRATTO, con inclusione della qualifica di terzo di CONCEDENTE. e/o sue controllate e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori, ed in generale di quanti si trovino nell'ambito delle attività autorizzate da CONCEDENTE;
- b) estensione della garanzia ai locali nei quali si eseguono i servizi senza esclusione alcuna; compresi i danni derivanti alle cose: opere, impianti, macchinari e quant'altro si trovi nell'ambito dei servizi da eseguire.
- c) Per tali estensioni è ammessa una franchigia non superiore a € 250,00 (che resterà a carico dell'aggiudicatario) ed un massimale non inferiore a € 500.000,00.
- d) La polizza dovrà inoltre contenere:
- e) una clausola che impegni la compagnia a non apportare alcuna modifica al contratto di assicurazione senza la preventiva specifica approvazione di CONCEDENTE ed a notificare a quest'ultima l'eventuale storno del contratto per sinistrosità (dopo 2 sinistri) e con un termine di rispetto di 60 gg. dalla notifica;
- f) la rinuncia al diritto di rivalsa.

In ogni caso la formulazione testuale del rischio da assicurare (oggetto dell'assicurazione) dovrà essere preventivamente concordata con CONCEDENTE che dovrà anche approvare l'intero contratto di assicurazione.

11 - SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE

11.1 Il CONCESSIONARIO è obbligato ad assicurare, attraverso l'organizzazione della propria impresa, il rispetto di tutti gli obblighi di legge stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità delle persone predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti ordini di servizio e norme disciplinari.

11.2 CONCEDENTE metterà a disposizione del CONCESSIONARIO – attraverso il portale fornitori – le informazioni inerenti i rischi generali e specifici dei luoghi oggetto della concessione.

11.3 Sono in capo al CONCESSIONARIO gli oneri di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nel momento in cui il CONCESSIONARIO appalterà i servizi di posa delle pubblicità negli spazi forniti in concessione.

11.4 L'appaltatore è tenuto a sua volta al rigoroso rispetto, prendendone piena conoscenza, delle procedure e norme interne di sicurezza del CONCEDENTE e, più in generale, agli obblighi di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

11.5 Il CONCESSIONARIO e l'appaltatore devono mantenere indenne il CONCEDENTE da qualsiasi responsabilità o penalità in conseguenza di reclami, vertenze o procedimenti legali - intentati contro il CONCEDENTE stesso - in conseguenza di violazioni di leggi compiute dall'appaltatore o dal suo personale nel corso dell'esecuzione dei servizi.

12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

12.1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del Contratto, il CONCESSIONARIO non avrà diritto di sospendere le attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

12.2. Il CONCESSIONARIO resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile di Contratto CONCEDENTE senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare al CONCEDENTE.

12.3. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro Competente in via esclusiva è quello di Brescia.

13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (Art. 1453 e ss.c.c.) o da altri disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, CONCEDENTE si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R in ciascuno dei seguenti casi:

- a) sopravvenienza a carico del CONCESSIONARIO, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- b) violazioni di legge;
- c) revoca di autorizzazioni/licenze o certificazioni;
- d) ritardo superiore a 30 gg. nella presentazione della documentazione ai sensi del precedente art. 5, ovvero nella realizzazione del progetto dal medesimo articolo previsto;
- e) ritardo superiore a 30 gg. nel versamento del canone;
- f) violazione degli obblighi del contratto;
- g) venir meno in tutto o in parte della cauzione di cui al precedente art. 8 ovvero mancato reintegro della stessa nell'ipotesi in cui CONCEDENTE se ne sia avvalsa.

13.2. In tutti i casi di risoluzione, il CONCEDENTE provvederà a escutere la cauzione di cui al precedente articolo 26, salvo ogni diritto ed azione per il maggior danno che CONCEDENTE dichiara di aver subito.

13.3. In caso di risoluzione del contratto il CONCESSIONARIO sarà, inoltre, tenuto a risarcire al CONCEDENTE tutti i danni diretti ed indiretti ivi compresi i maggiori oneri derivanti dal riaffidamento dei Servizi